

Prot.n. 83204

ORDINANZA N. 542

IL SINDACO

Oggetto: Ulteriori disposizioni precauzionali per fronteggiare l'eventuale rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19 – Sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), degli asili nido, della prima classe della scuola primaria nonché delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado di tutte le scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale fino al 07 dicembre 2020.

VISTO l'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTI i successivi DPCM dell'1, 4, 8, 11, 25 marzo 2020 e 10 e 26 aprile 2020 contenenti "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n.193 del 3 agosto 2020;



Città Metropolitana di Napoli

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico del COVID-19;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 in cui vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 ed il successivo DPCM del 18 ottobre 2020 volto a integrare il precedente decreto del 13 ottobre, con ulteriori misure di natura restrittiva, al fine di contenere quanto più possibile il contagio, in presenza di una recrudescenza del virus;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 è stato disposto, tra l'altro: -all'art.1, comma 9, lett. b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8";





VISTA l'Ordinanza regionale n. 85 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul BURC n. 213 di pari data, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in cui si individuano tre aree: gialla, arancione e rossa - corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e per le quali sono previste misure specifiche;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020, che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità. Nello specifico sono ricomprese: nell'Area gialla Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; nell'Area arancione: Puglia, Sicilia; nell'Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che sposta la Campania dalla c.d. zona gialla alla c.d. zona rossa, confermata dall' Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;

CONSIDERATO che, in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia un andamento tendenzialmente decrescente del numero dei casi di contagio nella nostra Città;

CONSIDERATO che nelle rilevazioni relative ai flussi comunicati dalla Regione al Sindaco sulla piattaforma COMUNICAZIONI.COVID19.IT nei giorni dal 20/11/2020 al 26/11/2020 si registra un numero di tamponi effettuati a Cittadini di Portici pari a 2105 con un esito di nuovi contagiati pari a 242 e di guariti pari a 324 con una percentuale di positivi sul numero di tamponi del 11.42%;

CONSIDERATO che l'UOPC ASL NA3 Sud con nota prot. n. 83203 del 28/11/2020 ha comunicato che al 28/11/2020 le persone positive al COVID-19 residenti e/o domiciliate nella Città di Portici risultano essere 519;

CONSIDERATO che con verbale del 28/11/2020 il COC, convocato dal Sindaco in quanto Autorità di Protezione Civile, i Pediatri di L.S. e il Prof. L. Atripaldi, Direttore UOC Microbiologia e Virologia dell'



Città Metropolitana di Napoli

Ospedale Cotugno, invitati per una congiunta valutazione, dopo aver appreso l' aggiornamento dei dati epidemiologici illustrati dal Sindaco, ritengono di esprimersi per continuare su una linea prudenziale, sospendendo ancora per qualche giorno, fino al 07 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza (asili nido, infanzia, prima classe della scuola primaria nonché le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e prima classe della scuola secondaria di primo grado) per valutare un consolidamento dell' andamento decrescente dei contagi, al fine di ridurre ulteriormente i rischi connessi alla ripresa delle attività;

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi sul suolo pubblico;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, ad oggetto "....Disposizioni concernenti l' attività didattica a distanza....";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 92 del 23 novembre 2020, con la quale si dispone la ripresa, in presenza, dal giorno 25 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché della prima classe della scuola primaria;

VISTO il comunicato stampa n. 610 del 28/11/2020 dell'Unità di Crisi della Regione Campania che anticipa le decisioni contenute nell' Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania, in corso di pubblicazione, che dispone, tra l'altro, una proroga dell'attuale regime di didattica a distanza per le classi dalla seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado fino dicembre 2020;

CONSIDERATO che ad oggi i dati sullo screening previsti dall' Ordinanza Regionale n. 90 del 15/11/2020 rappresentano il 2,63% della popolazione scolastica relativa alla fascia compresa tra l'età della scuola dell' infanzia e primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Tenuto conto dell'alta densità di popolazione nella Città di Portici (53.781 abitanti in soli 3 kmq), dell'elevato numero dei plessi scolastici, del numero di Cittadini positivi al contagio che complessivamente è di 519 persone per una percentuale sulla popolazione residente pari allo 0,96%; percentuale che, pur presentando un andamento decrescente rispetto all' ultima rilevazione, rappresenta un elemento significativo di peculiare criticità epidemiologica;



RILEVATO che l'andamento tendenziale dei dati epidemiologici dal 24/11/2020 al 26/11/2020, pur presentando curve statistiche decrescenti nella Città di Portici, rispetto all' ultimo dato rilevato, presenta comunque una percentuale dei positivi sul numero complessivo dei tamponi effettuati pari all' 11,42%, rappresentando, pertanto, un elemento significativo dell'elevato rischio di contagio ancora presente sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, che nella Città di Portici si accerta ancora una situazione epidemiologica con andamento tendenziale in diminuzione ma comunque in fase di consolidamento, tale da dover disporre, al fine di stabilizzare l' andamento decrescente, la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche alla luce del rischio potenziale derivante dalla presenza ancora di una larga percentuale di positivi asintomatici e di relativi contatti diretti tra i genitori che accompagnano e prelevano i propri figli, docenti e personale scolastico;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."
- l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...".;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. "Codice della Protezione Civile";

VALUTATO che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate.



ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), degli asili nido, della prima classe della scuola primaria nonché delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, dando efficacia al presente provvedimento fino al 07 dicembre 2020.

Ai dirigenti scolastici di garantire la didattica a distanza fino al 07 dicembre 2020.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza :
 - Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e scuole paritarie e/o autorizzate di Portici;
 - Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
 - A S.E. Prefetto di Napoli;
 - Alla sala operativa regionale di Protezione Civile CE.SI.
 - Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - Al Presidente Città Metropolitana di Napoli;
 - Alle Forze dell' Ordine,
 - Al Comando di Polizia Municipale
 - Al Responsabile Ufficio Messi per la pubblicazione all' Albo Pretorio;
 - Al Responsabile Pubblicazione Internet per la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Portici.





COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

(I Sindaco

Dott. Vincenzo Cuomo

Portici, lì 28/11/2020

7